

**DEFINITIVI dei GIUDICI POPOLARI
per le CORTI d'ASSISE
CORTI d'ASSISE d'APPELLO**

La Commissione Straordinaria

a norma dell'art. 19 della legge 10 – 04 – 1951,
n. 287,
rende noto che
gli albi dei Giudici popolari per le

Corti d'Assise

Le Corti d'Assise di Appello

definitivamente formati
dal Tribunale con le norme stabilite dall'art. 18
della stessa legge, insieme ai decreti che li
approvano, sono pubblicati all'albo pretorio del
Comune per 10 giorni da oggi.

Entro 15 giorni dall'affissione all'albo, ogni
cittadino maggiorenne può ricorrere alla Corte
d'Appello per le omissioni, cancellazioni e le
indebite iscrizioni.

Il ricorso, in carta libera, deve essere depositato
nella Cancelleria del Tribunale che lo trasmetterà
immediatamente a quella della Corte d'Appello.

Lì

**Requisiti di idoneità per
assumere le funzioni di Giudice
Popolare:**

- A. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- B. Buona condotta morale;
- C. Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- D. Licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise d'Appello.

Non possono esercitare l'ufficio coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

- A) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- B) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- C) I ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione

La Commissione Straordinaria